NORME SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E SUL PERSONALE NON DOCENTE

Art. 13

Norme particolari concernenti la revisione delle dotazioni organiche

Il Ministro per la pubblica istruzione determinera', con propri decreti, di concerto con il Ministro per il tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici, tenuto conto degli incrementi resi necessari dalle immissioni in ruolo previste dal presente titolo. Sugli incrementi determinati dalle immissioni nei ruoli delle carriere esecutive e ausiliarie, nonche' degli operai permanenti, non si fa luogo alla riserva dei posti previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, fermo restando che la riserva stessa sara' operata, nella percentuale prevista dalla medesima legge, sui posti che saranno disponibili per i successivi concorsi pubblici.

Versione in vigore dal 23 novembre 1977, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente
Estremi	Legge 25 ottobre 1977, n. 808
Titolo	II — Immissioni in ruolo e revisione delle dotazioni organiche del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano
Capo	II — Norme particolari ai fini dell'assorbimento del personale in soprannumero e delle immissioni in ruolo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 novembre 1977

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-decentramento-amministrativo-nel-settore-dell-istruzione/art-13-norme-particolari-concernenti-la-revisione-delle-dotazioni-organiche

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it